I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2022/83 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1983

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità [3],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita verificatosi nel secondo semestre 1982 in molti paesi sedi di servizio dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti ;

considerando che si rende necessario un adeguamento a decorrere dal 1° novembre 1982 e dal 16 novembre 1982 per alcune sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Cile	223,3
Iugoslavia	142,9
Israele	205,4

2. A decorrere dal 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Grecia	107,9
Italia	97,5
Turchia	99,2
Portogallo	90,4
Australia	165,3
Tunisia	133,8
Giordania	215,1 [4]
Siria	168,0 [4]

3. A decorrere dal 1° gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue :

Belgio	103,0
Danimarca	120,1
Germania	111,2
Francia	106,8
Irlanda	98,7
Lussemburgo	103,0
Paesi Bassi	108,3
Regno Unito	106,7

(1) GU n. L 36 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 53 del 26. 2. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

(4) Cifra provvisoria.

Spagna	115,3
Svizzera	141,2
USA	
New York	178,7
Washington	165,1
Canada	140,4
Giappone	172,9
Venezuela	230,0
Austria	118,4
Tailandia	178,4
India	143,1
Algeria	158,7 (1)
Marocco	127,3
Egitto	217,5 (1)
Libano	151,6 (1)

4. A decorrere dal 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue :

Grecia	107,9
Italia	97,5

5. A decorrere dal 1° gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue :

Belgio	103,0
Danimarca	120,1
Germania	111,2
Francia	106,8
Irlanda	98,7
Lussemburgo	103,0
Paesi Bassi	108,3
Regno Unito	106,7

Articolo 2

1. A decorrere dal 16 novembre 1982, il coefficiente correttore applicabile alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) e che dichiarano di stabilire il proprio domicilio in Italia è fissato come segue :

Italia	124,8

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità corrisposte alle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	117,3
Danimarca	143,6
Germania	107,0
Francia	128,1
Irlanda	107,0
Lussemburgo	117,3
Paesi Bassi	104,6
Regno Unito	90,7

3. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati al presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. CHARALAMBOPOULOS

(1) Cifra provvisoria.

(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.